

Blocco dei pagamenti di importo superiore a 5000 euro da parte dell'INPS ai contribuenti morosi. Le istruzioni per la “verifica” all'atto del pagamento di pensioni e indennità di fine servizio o di fine rapporto



I [commi da 986 a 989, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 \(in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2530\)](#), hanno ridotto – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono *verificare* anche in via telematica **se il beneficiario è inadempiente all'obbligo**

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Sulla novella [l'INPS, con Messaggio n. 1085/2015](#), illustra le procedure di “*verifica*” da eseguire prima della liquidazione delle pensioni e buonuscite, alla luce della riduzione della soglia in vigore da 1° marzo.

[Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l'Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto – [Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 \(legge di stabilità 2018\)](#) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-*bis* del D.P.R. 29/09/1973, n. 602